COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1982

relativa agli aiuti concessi dal governo belga ad un gruppo industriale e commerciale nel settore dei rivestimenti murali

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/312/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, di formulare le loro osservazioni, e viste le medesime ;

I

1. considerando che con lettera del 26 marzo 1979 il governo belga ha informato la Commissione della sua intenzione di concedere, segnatamente in forza della legge del 5 agosto 1978, un aiuto ad un gruppo industriale nel settore dei rivestimenti murali che in particolare dispone di una unità di produzione sita a Genval ;

considerando che l'aiuto consiste in una partecipazione di 120 milioni di FB nel gruppo e di un mutuo di 20 milioni di FB per una durata di dieci anni, con cinque anni di abbuono di interessi ; che l'aiuto è abbinato ad una garanzia statale di 140 milioni di FB per i crediti ottenuti in precedenza dal gruppo ;

2. considerando che con telex del 18 maggio 1979 il governo belga ha comunicato che era necessario procedere ad un esame supplementare e ha chiesto di conseguenza che la Commissione sospendesse l'istruzione del caso ;

3. considerando che la Commissione, avviando in data 4 febbraio 1980 la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, ha constatato che l'aiuto era stato concesso senza che il governo belga si fosse conformato alla procedura dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato ;

4. considerando che l'aiuto concesso dal governo belga ha formato oggetto di una denuncia da parte di un produttore belga di rivestimenti murali e di osservazioni da parte di un'associazione fiamminga di pittori decoratori e di un gruppo internazionale di produttori di carta da parati cui aderiscono i principali fabbricanti della CEE ; che detti organismi denunciano distorsioni di concorrenza che risulterebbero dall'aiuto concesso dal governo belga ;

II

1. considerando che, nella risposta all'intimazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, il governo belga ha confermato il 15 aprile 1980 che l'erogazione dell'aiuto era stata decisa il 15 febbraio 1979 ;

2. considerando che il governo belga fa presente che l'aiuto è inteso a ricostituire i fondi propri di un'impresa ristrutturata e che è stato concesso in condizioni di urgenza ;

III

1. considerando che il nuovo capitale di 150,5 milioni di FB, di cui era stata dotata la filiale di produzione di Genval nel 1975, risultava interamente esaurito alla data del 31 agosto 1978 ; che, al momento della decisione di concedere l'aiuto in questione, contro la filiale era stata presentata istanza di fallimento ;

2. considerando che la suddetta filiale di produzione accusa perdite di rilevante entità dal 1973 ; che per il periodo dal 1973 al 1978 la perdita annuale media è stimata in 138,4 milioni di FB ; che il fallimento di detta filiale è stato dichiarato il 4 maggio 1981 dal Tribunale di Nivelles ;

3. considerando che gli aiuti concessi dal governo belga, compresa la partecipazione al capitale del gruppo, rispondono globalmente ai criteri d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, in

quanto esentano il gruppo da determinati oneri finanziari che normalmente dovrebbe sostenere ed alterano la concorrenza incidendo sugli scambi fra Stati membri ;

4. considerando che, a giudizio del governo belga, non sussistono reali prospettive di recuperare, in un futuro prevedibile, l'aiuto concesso all'impresa ; che si tratta, nel caso di specie, del salvataggio di un gruppo la cui situazione finanziaria era deficitaria da vari anni ; che nel 1979 la differenza dell'attivo e del passivo delle due filiali belghe del gruppo ha dato luogo ad un saldo negativo dell'ordine di 500 milioni di FB ; che la partecipazione statale di 120 milioni di FB non trovava pertanto giustificazione nel valore contabile del gruppo ;

5. considerando che una parte sostanziale della produzione del gruppo è esportata verso gli altri Stati membri e che pertanto gli scambi fra Stati membri sono alterati dagli aiuti concessi dal governo belga ;

IV

1. considerando che il governo belga non ha potuto fornire, né la Commissione ha potuto individuare, giustificazione alcuna in base alla quale si possa ritenere che l'aiuto risponde alle condizioni che consentono di concedere una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ; che in effetti l'aiuto ha contribuito unicamente a migliorare temporaneamente la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria senza agevolare il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 92, paragrafo 3 ;

2. considerando che l'aiuto concesso dal governo belga ha avuto in particolare l'effetto di ritardare la ristrutturazione del settore dei rivestimenti murali in Belgio ; che l'aiuto non può venire giustificato, posteriormente alla sua concessione, con l'adozione di una soluzione eventuale conseguente al fallimento della filiale belga di produzione ; che tale soluzione non potrebbe infatti costituire una contropartita all'aiuto concesso preventivamente e che comunque la Commissione non avrebbe potuto considerarlo come costituente siffatta contropartita ;

considerando inoltre che la procedura avviata dalla Commissione in forza dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti del governo belga non può ritenersi estinta dal fallimento della filiale di produzione del gruppo beneficiario dell'aiuto ; che la Commissione ha l'obbligo di proseguire detta procedura in particolare per evitare che in futuro si perseveri in pratiche che non possono essere ritenute compatibili con il mercato comune ;

3. considerando che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti intesi ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, occorre tener presente che la zona di Genval non è una regione in cui il livello di vita sia « anormalmente basso » o si registri una « grave forma di sottoccupazione », condizioni necessarie per la deroga di cui alla lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo belga non ha considerato la zona di Genval come regione di cui debba essere agevolato lo sviluppo ;

4. considerando d'altra parte che, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), né per la loro natura né per i loro effetti gli aiuti in oggetto si possono considerare destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ; che il mantenimento di un'unità di produzione di rivestimenti murali in una zona che non costituisca una regione economica il cui sviluppo debba essere agevolato non può rispondere in effetti a tali criteri ;

5. considerando che, da ultimo, per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività », l'aiuto concesso dal governo belga non sembra contribuire allo sviluppo del settore, bensì è suscettibile di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse ;

6. considerando che la produzione belga registra dal 1973 una costante e rapida flessione, nonostante il rallentamento molto più moderato del consumo ; che il mantenimento delle capacità di produzione mediante la concessione di aiuti statali non sembra pertanto contribuire, in tali condizioni, all'adattamento del settore alle condizioni del mercato in continua evoluzione ;

7. considerando che le distorsioni di concorrenza provocate dall'aiuto belga sono tanto più gravi in quanto talune imprese possono in tal modo mantenere le proprie capacità di produzione pur dovendo quasi ininterrottamente far fronte a situazioni finanziarie precarie ; che il gruppo che ha beneficiato dell'aiuto in oggetto ha registrato nel 1979 una perdita annua di circa 200 milioni di FB ; che il gruppo è stato dichiarato fallito in data 4 maggio 1981 ; che tuttavia lo stabilimento di Genval ha continuato a produrre ;

8. considerando che, risolvendo in maniera prammatica le difficoltà finanziarie di determinate imprese, il governo belga rischia di aggravare le distorsioni di concorrenza inevitabilmente provocate dalla concessione dell'aiuto, senza ricercare d'altra parte una soluzione settoriale che consenta di evitare gli interventi statali mediante aiuti quanto meno a medio termine ;

9. considerando che il governo belga era informato da lungi delle difficoltà in cui versa il settore dei rivestimenti murali in Belgio ; che la relazione sulla situazione del settore, la cui elaborazione è stata decisa nel marzo 1978, è stata realizzata nel giugno 1978 ed aggiornata nel novembre 1978 ; che tale relazione mette in evidenza le difficoltà finanziarie dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ; che il governo belga disponeva pertanto di un tempo sufficiente per notificare alla Commissione l'aiuto previsto, conformandosi alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato ;

V

considerando che, tenuto conto di quanto precede, le misure applicate dal governo belga costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato ; che tale aiuto non risponde alle condizioni necessarie per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ; che la quota già erogata dell'aiuto costituisce un illecito e deve essere restituita dall'impresa beneficiaria ; che l'aiuto di cui è stata decisa la concessione, ma non ancora attuata l'erogazione, dovrà essere annullato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio adotta le disposizioni necessarie per recuperare, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, gli importi corrisposti in esecuzione dell'aiuto di cui è stata data comunicazione alla Commissione con lettere del 26 marzo 1979 e 15 aprile 1980. Per quanto riguarda l'aiuto non ancora versato, il governo belga annullerà i crediti e le sovvenzioni che restano da erogare a titolo di tale aiuto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni adottate per evitare che l'aiuto concesso abbia conseguenze che comportino in futuro distorsioni di concorrenza.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione